SENTENZA/ORDINANZA N. 74/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Marzia de Falco in funzione di Giudice Unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA E ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al **n. 74087** del registro di segreteria proposto dalla Sig.ra (omissis), quale erede del Cons. (omissis), con l'avv. Michela Luciana Letizia, contro INPS;

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con l'atto introduttivo del giudizio la ricorrente, già titolare di pensione di reversibilità a decorrere dall'1/8/2011, in conseguenza del decesso del proprio coniuge, magistrato deceduto in data 12 luglio 2011, premesso che la morte improvvisa era stata causata da fatti del servizio e che tale dipendenza era stata riconosciuta dal Ministro della Giustizia con D.M. n. 10700 del 19/1/2015, in conformità con il parere reso dal Comitato di Verifica delle Cause di Servizio con verbale n. 3572/2014; premesso altresì di aver presentato, in data 18 marzo 2015 -dapprima al Ministero della Giustizia e poi all'INPS- istanza volta al conseguimento della pensione privilegiata, anche in favore del figlio, studente universitario sino al 19/10/2017, data della conclusione del corso di studi, ma che l'esito dell'istanza non le è stato mai comunicato; tanto premesso, chiedeva a questa Corte il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della

patologia, che condusse il proprio coniuge a morte improvvisa, con conseguente attribuzione della pensione privilegiata.

Deduceva inoltre la ricorrente che l'INPS, a decorrere dal mese di febbraio 2020, aveva dato corso ad una ritenuta mensile di euro 414,44, in difetto di previa notifica di alcun provvedimento, e che solo nel 2020 le era stato notificato un provvedimento di recupero di indebito pensionistico per somme indebitamente erogate nel 2017, sulla base dei redditi prodotti dalla ricorrente nel 2016; in data 13/1/2021 le era stato notificato ulteriore provvedimento di "recupero pensioni ai superstiti 23 dicembre 2020", con il quale si disponeva ritenuta mensile di euro 367,63 per importi indebitamente erogati nel 2018 con riferimento ai redditi del 2017; nel novembre 2021 l'INPS notificava ulteriore provvedimento di "recupero 3 novembre 2021", mediante ritenute mensili di euro 303,52, per importi indebitamente erogati nel 2019 in base alla dichiarazione dei redditi del 2018; in tutte le fattispecie, si assumeva il superamento dei limiti reddituali di cui all'art. 1 comma 4, della L. 335/95.

Rappresentava inoltre che, dal mese di gennaio 2022, l'INPS aveva iniziato ad applicare ritenute mensili di euro 1.149,51, senza previa comunicazione e per redditi relativi al 2020 e 2021; ciò, sebbene i redditi del 2021 sarebbero stati conoscibili solo nel corso dell'anno 2022, sicché la disposta ritenuta si palesava quale eventuale e ipotetica.

Deduceva al riguardo la ricorrente sia l'esatta compilazione delle dichiarazioni dei redditi che il mancato rispetto, da parte dell'INPS, del termine di un anno, di cui all'art. 13 comma 2, della L. 412/1991. Chiedeva dichiararsi l'illegittimità delle trattenute e disporsi la restituzione delle somme già prelevate.

Aggiungeva la ricorrente che era venuta a conoscenza di un'ulteriore trattenuta di euro 475,25 mensili, applicata dall'INPS dal febbraio 2019, afferente "ad un indebito

scaturito sulla quota di compartecipazione del figlio studente (26.1.1993) per somme in più pagate dall'11/2016 a tutto il 31/1/2019"; evidenziava, a tale riguardo, che il proprio figlio, negli anni 2016-2017, era in regolare corso di studi e non aveva ancora compiuto il ventiseiesimo anno di età. Chiedeva dichiararsi l'illegittimità delle trattenute e disporsi la restituzione delle somme già prelevate.

Si costituiva l'INPS, ed eccepiva che la ricorrente aveva presentato domanda di pensione privilegiata solo in data 18.3.2015, e pertanto a seguito dell'abrogazione della "causa di servizio" ad opera del D.L. 201 del 6.12.2011, convertito in legge 22.12.2011, n. 214; evidenziava che, ai sensi dell'art. 1 comma 41, della legge 335/1995, tab. F, le pensioni di reversibilità sono soggette a limiti di cumulabilità con i redditi del beneficiario, che è pertanto tenuto a comunicare annualmente i propri redditi, sicché il provvedimento di cumulo è sempre modificabile; quanto al termine decadenziale, di cui all'art. 13 comma 2, della legga n. 412/1991, deduceva che il reddito di riferimento, relativo all'anno in corso, è oggetto di verifica nell'anno successivo e che l'Istituto provvede nel corso del corrente anno; concludeva per il rigetto della domanda.

La causa è quindi passata in decisione, mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

La domanda, nel capo concernente il riconoscimento della pensione di privilegio, è fondata e va accolta.

Dalla copiosa documentazione versata in atti si evince che già in data 16.9.2011 la ricorrente, unitamente ai figli, presentò istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della morte improvvisa del proprio congiunto, ai fini della concessione della pensione privilegiata, oltre che dell'equo indennizzo. Ne consegue che non trova applicazione al caso di specie la disposta abrogazione della "causa di servizio" ad

opera del D.L. 201 del 6.12.2011, convertito in legge 22.12.2011, n. 214, sia in quanto tale legge è entrata in vigore nel dicembre del 2011, ossia successivamente alla presentazione dell'istanza, sia con riferimento al termine quinquennale, previsto dall'art. 169 del DPR 1092/73, per la richiesta della dipendenza da causa di servizio; con riferimento a tale termine decadenziale, va rilevato che l'art. 6 comma 1 della legge 214/2011, prevede che l'abrogazione della causa di servizio non si applichi *"ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda".*

Quanto al merito della richiesta, va rilevato che la Commissione Medica di Verifica di Napoli, con verbale in data 26.8.2013, ha formulato la diagnosi "morte improvvisa" ed ha giudicato la menomazione complessiva ascrivibile alla 1° categoria della Tab. A annessa al DPR n. 834/1981; il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, in data 24.7.2014, ha espresso parere nel senso che la lesione *"può ritenersi dipendente da fatti del servizio, in quanto la morte improvvisa del Consigliere è derivata da una causa iniziale (ipertensione arteriosa cronica) che ha portato alla causa finale (insufficienza cardiocircolatoria), così come indicato nel rapporto informativo, agli atti, dal quale risulta la stressante condizione lavorativa del magistrato"*.

Ai sensi dell'art. 92 del DPR 1092/1973, *"quando la morte del dipendente è conseguenza di infermità o lesioni dipendenti da fatti del servizio, spetta ai congiunti la pensione privilegiata"*.

Nel caso di specie, la dipendenza della morte da fatti del servizio è stata accertata, tra l'altro, dal CVCS, che, ai sensi dell'art. 11 del DPR n. 461/2001, è il solo organo preposto e competente ad accertare la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione (nel caso di specie, la morte); ciò, sia ai fini dell'equo

indennizzo, che del riconoscimento della pensione privilegiata.

Secondo consolidata giurisprudenza, tale accertamento ha carattere definitivo ed è vincolante per la pubblica amministrazione (CdS, n. 142/2020; Corte conti, Sez. Friuli, n. 246/2007 e Sez. Puglia, n. 200/2007).

Il parere tecnico espresso dal Comitato, congiuntamente valutato alla luce dei dati concernenti il carico di lavoro gravante sul Cons. e da questi regolarmente espletato per anni, nonché le condizioni di lavoro (camere di consiglio che si protraevano sino alle 17.00 o 18.00), appare in questa sede congruo e condivisibile.

Non si ravvisano vizi motivazionali, evidenti *ictu oculi*, che ne inficino l'attendibilità, essendo tali valutazioni sindacabili solo per manifesta ragionevolezza, arbitrarietà e travisamento dei fatti, nella specie non ravvisabili, sicché lo stesso ben può essere assunto a fondamento della decisione.

Alla ricorrente compete pertanto la pensione privilegiata indiretta di I cat. Tab. A, dalla data dell'1.8.2011, oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (SS.RR. 18/10/2002, n. 10 e successive conferme in grado di appello ex sez. III, n. 252/2003 e n. 502/2003; sez. I, n. 37/2004).

Quanto invece ai capi della domanda, concernenti le trattenute operate dall'INPS, l'art. 13, comma 2, della Legge 412 del 30.12.1991, dispone che *"l'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza"*.

La giurisprudenza contabile ha affermato che il titolare del trattamento di reversibilità assolve il suo obbligo verso l'INPS di comunicazione delle variazioni reddituali, con la

presentazione annuale della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate (Sez. Puglia, n. 237 e 217 del 2022; Sez. Lombardia, n. 54/2022; Sez. Piemonte, n. 8/2022).

A tale riguardo, la Suprema Corte ha affermato che *"se in conseguenza della verifica annuale della situazione reddituale venga accertato un indebito pensionistico, l'Istituto deve notificare entro l'anno successivo a quello in cui è stata resa la dichiarazione reddituale, l'indebita erogazione delle somme non spettanti nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale. Qualora la notifica dell'indebito non sia effettuata nel termine di cui sopra, le somme erogate indebitamente non sono ripetibili"* (Cass. Sez. VI, ord. 13223/2020).

Nel caso di specie, la ricorrente ha correttamente adempiuto ai propri obblighi comunicativi, mediante la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi all'Agenzia delle entrate e, pertanto, nessun altro obbligo comunicativo poteva esserle imposto.

I suddetti indebiti, relativi agli anni 2016 (comunicazione di indebito del 2020), 2017 (comunicazione INPS del 13.1.2021), 2018 (comunicazione di indebito del novembre 2021) e 2021 (ritenuta dal gennaio 2022, quando i redditi sarebbero stati conosciuti solo nel corso del 2022, e pertanto, di carattere presuntivo), non possono essere recuperati, stante la buona fede della beneficiaria, che ha ragionevolmente fatto affidamento sull'esito positivo del controllo annuale e, quindi, sul consolidamento del proprio trattamento pensionistico.

Invero, per tali anni, il provvedimento di recupero è stato notificato quando il termine di decadenza annuale era già decorso.

Tali somme vanno pertanto restituite, ma sulle stesse non sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione, come da consolidata giurisprudenza contabile.

ORDINANZA

Va invece disposto che parte ricorrente rappresenti quando è avvenuta la

comunicazione di indebito relativa agli anni 2019 e 2020.

Quanto alla domanda relativa al recupero delle somme relative al corso di studi del figlio superstite, si richiede al competente Dirigente dell'INPS di relazionare in merito a quali ritenute sono state effettuate ed in relazione a quali anni del documentato corso di studi universitario.

Per la trattazione di tali questioni, si dispone rinvio a nuovo ruolo.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente la pensione privilegiata indiretta di I cat. Tab. A, dalla data dell'1.8.2011, oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi;

dispone la cessazione delle ritenute nei sensi di cui in motivazione e la restituzione delle relative somme.

Quanto alle restanti domande si dispone come da separata ordinanza.

Spese al definitivo.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 28/2/2025, mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

IL GIUDICE UNICO

Dr. Marzia de Falco

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL GIORNO

05.03.2025

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli